



L'EXPORT MILITARE ITALIANO ALLA TURCHIA

IRIAD – ARCHIVIO DISARMO

www.archiviodisarmo.it

autrice: Benedetta Giuliani



IRIAD
ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI
ARCHIVIO DISARMO

L'EXPORT MILITARE ITALIANO IN TURCHIA

I DATI DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185

Secondo i dati forniti dalla Relazione annuale al Parlamento relativi alle operazioni svolte nel 2018, nella classifica dei primi venticinque Paesi per autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento, la Turchia si colloca al terzo posto, dopo il Qatar e il Pakistan (i quali si trovano, rispettivamente, al primo e al secondo posto).



2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
362	266,1	133,4	128,8	52,5	11,4	43,4	171

Tabella 1. Export di materiale d'armamento italiano alla Turchia, 2011-2018. Valori in milioni di euro. Fonte: Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI).



Anno	Numero autorizzazioni	Valore in euro
2018	70	362.297.579,01
2017	75	266.103.170,14
2016	75	133.387.556,24

Tabella 2. Autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia alla Turchia e rispettivo valore in euro. Fonte: Relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art. 5 della Legge 9 luglio 1990, n. 185.

I DATI DELLE RELAZIONI ANNUALI AI SENSI DELL'ART. 8, PAR. 2 DELLA POSIZIONE COMUNE 2008/944/PESC DEL CONSIGLIO EUROPEO CHE DEFINISCE NORME COMUNI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI TECNOLOGIA E MATERIALE MILITARE

La Posizione Comune è un documento giuridicamente vincolante attraverso il quale gli Stati europei si impegnano a “fissare norme comuni rigorose che siano considerate come base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di tecnologia e attrezzature militari da parte di tutti gli Stati membri e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza”¹.

La Posizione Comune stabilisce una serie di criteri i quali fissano dei limiti all’esportazione di materiale d’armamento, qualora quest’ultima possa contribuire a sostenere atti di repressione interna o aggressione esterna. Gli otto criteri introdotti dalla Posizione Comune stabiliscono che le autorità dei Paesi europei sono tenute a controllare la politica interna ed estera, attuale e passata,

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944>.

del Paese destinatario, affinché i materiali d'armamento esportati non siano impiegati in contravvenzione ai principi fissati dalla Posizione stessa.

Gli Stati membri sono determinati a impedire l'esportazione di tecnologia e attrezzature militari che possano essere utilizzate per la repressione interna o l'aggressione internazionale o contribuire all'instabilità regionale.

Posizione Comune Europea

Vincoli simili sono peraltro fissati dalla normativa nazionale italiana. La Legge 9 luglio 1990, n. 185 stabilisce infatti che:

L'esportazione, il transito e la cessione delle relative licenze di produzione sono vietate se contrastano con la Costituzione e con gli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia; se dannosi per la sicurezza nazionale; se non vi siano garanzie circa la destinazione ultima dei materiali. Sono proibite le esportazioni e il transito di materiali d'armamento. verso paesi in guerra, «fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere [...] verso i paesi che siano oggetto di embargo totale o parziale di materiale bellico da parte delle Nazioni Unite; verso paesi i cui governi si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani; verso paesi i quali «ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese

Legge 9 luglio 1990, n. 185

critério 1	<ul style="list-style-type: none">•rispetto degli obblighi internazionali degli Stati membri, in particolare delle sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ONU o dall'UE, degli accordi in materia di non proliferazione e altri obblighi internazionali.
critério 2	<ul style="list-style-type: none">•rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel Paese di destinazione finale.
critério 3	<ul style="list-style-type: none">•situazione interna del Paese di destinazione finale (presenza di tensioni o conflitti armati).
critério 4	<ul style="list-style-type: none">•mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali.
critério 5	<ul style="list-style-type: none">•sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro e sicurezza nazionale dei Paesi alleati.
critério 6	<ul style="list-style-type: none">•condotta del Paese importatore nei confronti della comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale.
critério 7	<ul style="list-style-type: none">•esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all'interno del Paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili.
critério 8	<ul style="list-style-type: none">•compatibilità delle esportazioni di tecnologia o attrezzature militari con la capacità tecnica ed economica del Paese destinatario.

Figura 1. Gli otto criteri stabiliti dalla Posizione Comune Europea 2008/944

PESC.

<u>COD</u>	<u>CATEGORIA</u>
001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
003	MUNIZIONI
004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
006	VEICOLI TERRESTRI
007	AGENTI TOSSICI, CHIMICI O BIOLOGICI, GAS LACRIMOGENI, MATERIALI RADIOATTIVI
008	ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI MILITARI
009	NAVI DA GUERRA
010	AEROMOBILI
011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
012	SISTEMI D'ARMA AD ENERGIA CINETICA AD ALTA VELOCITA'
013	CORAZZATURE O EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE E COSTRUZIONI
014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI
015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
017	APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE
018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE
019	SISTEMI D'ARMA AD ENERGIA DIRETTA, APPARECCHIATURE ASSOCIATE O DI CONTROMISURE
020	APPARECCHIATURE CRIOGENICHE
021	SOFTWARE
022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO

Figura 2. Categorie materiali d'armamento. Fonte: Relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art. 5 della Legge 9 luglio 1990, n. 185.

Categorie di armamento		2015	2016	2017
ML 1	A		5	
	B		269.468	
ML 2	A	6	6	8
	B	4.997.954	16.094.770	1.432.485
ML 3	A	1	4	6
	B	17.000	13.034.000	55.784.800
ML 4	A	3	9	5
	B	1.259.378	1.911.602	4.964.349
ML 5	A	4	5	3
	B	15.562.258	2.185.384	546.196
ML 6	A	1	1	
	B	655.000	136.500	
ML 9	A	2		1
	B	1.477.715		1.368.000
ML 10	A	16	32	40
	B	96.810.250	88.910.396	197.907.022
ML 11	A	6	9	4
	B	248.473	6.841.261	1.571.219
ML 13	A	2	1	2
	B	7.600.000	4.000.000	1.630.000
ML 14	A		1	
	B		4175	
ML 16	A			1
	B			450.949
ML 17	A			1
	B			120.000
ML 21	A	1		4
	B	108.818	2	328.150
ML 22	A	1		
	B	14.748		
TOTALE	A	43	75	75
	B	128.751.594	133.387.556	266.103.170

Tabella 3. Numero di autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia alla Turchia. Legenda: A = numero delle licenze emesse; B = valore delle licenze in euro. Fonte: Diciottesima, Diciannovesima e Ventesima Relazione ai sensi della Posizione Comune Europea 2008/944 PESC.